

VADEMECUM PER LA MEDIAZIONE

presso l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia


(iscritto al n. 384 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)


L'Organismo di Mediazione comunica che, sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino - Area Mediazione -, sono stati pubblicati:

- * la nuova versione del Regolamento;
- * il nuovo modello della domanda di avvio della mediazione;
- * il nuovo modello della dichiarazione di partecipazione al primo incontro.


Si invita a prenderne opportuna visione.

DEPOSITO ISTANZA DI MEDIAZIONE

COME  Sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino – Area Mediazione - è possibile scaricare l'apposito modulo per avviare la procedura di mediazione. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato dei documenti espressamente richiesti.

DOVE E QUANDO  Il suddetto modulo può essere depositato in uno dei seguenti modi:

- in forma cartacea presso la segreteria dell'ODM dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00. In tal caso occorre depositare l'istanza in originale ed in copia oltre alla documentazione in unica copia;
- inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo: mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it.

PAGAMENTO SPESE DI AVVIO  Contestualmente al deposito dell'istanza è obbligatorio effettuare il pagamento delle spese di avvio per euro 48,80 (iva compresa per procedimenti con valore sino a euro 250.000) ovvero euro 97,60 (iva compresa per procedimenti con valore superiore a euro 250.000) che possono essere versati nei seguenti modi:

- in contanti presso la segreteria dell'ODM;
- a mezzo bancomat presso la segreteria dell'ODM;
- con assegno bancario intestato all'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- con bonifico bancario (di cui occorre produrre la contabile) alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT15Q 03440 01002 000000350400 Banco Desio

LAVORAZIONE DELLA DOMANDA



La domanda correttamente compilata e depositata viene protocollata dalla segreteria dell'ODM, la quale le attribuirà un numero identificativo che verrà utilizzato in tutte le comunicazioni. Il Consiglio direttivo provvederà ad assegnare la domanda ad un mediatore dell'Organismo, il quale fisserà la data del primo incontro. Successivamente, un apposito documento contenente tutti i dati della procedura (numero identificativo, parti, mediatore, data incontro, etc.) verrà inviato all'Avvocato della parte istante a mezzo PEC. Come meglio infra specificato è onere dell'Avvocato comunicare alla controparte sia la domanda di mediazione che il documento contenente i dati della procedura e la data dell'incontro.

COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE

COME E QUANDO



L'Avvocato della parte istante quando riceve dalla Segreteria dell'ODM la comunicazione a mezzo PEC con allegato il provvedimento contenente la data del primo incontro, entro i successivi 7 giorni, deve inoltrare copia della propria domanda e copia della suddetta comunicazione alla controparte. Tale termine non è perentorio. La comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC utilizzando copia libera di entrambi i documenti. Solamente per la notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario è necessario estrarre copia autentica di entrambi i documenti presso la segreteria.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INVITATE

- COME** → Le parti invitate che intendano partecipare al primo incontro possono comunicarlo alla segreteria dell'ODM utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino - Area Mediazione -. Il modulo, integralmente compilato, potrà essere depositato a mezzo PEC o in forma cartacea presso la segreteria dell'ODM, la quale provvederà ad inoltrarne copia al mediatore designato e alle parti istanti.
- QUANDO** → La comunicazione di partecipazione deve pervenire alla segreteria dell'ODM nei 7 giorni antecedenti l'incontro fissato. Tale termine non è perentorio, ma l'osservanza dello stesso consente una migliore preparazione del primo incontro.
- SPESE DI AVVIO** → Le parti invitate che intendano partecipare al primo incontro sono tenute al pagamento delle spese di avvio per euro 48,80 ovvero euro 97,60 (iva compresa) pagabili secondo le modalità sopra elencate (vedi sopra "PAGAMENTO SPESE DI AVVIO").

FAQ

Dove si svolgono gli incontri di mediazione?

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'Organismo ubicata all'interno del Tribunale di Torino presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ala penale – ingresso 18 – 1° piano). Fuori dalla segreteria è affisso il calendario degli incontri con l'indicazione dell'aula di svolgimento.

E' possibile svolgere gli incontri anche a mezzo Skype qualora una delle parti sia fuori sede. In tal caso, occorre informare preventivamente l'Organismo di mediazione e comunicare il proprio contatto.

Chi deve partecipare agli incontri di mediazione?

Agli incontri di mediazione deve partecipare la parte personalmente assistita da un avvocato.

Nel caso di assoluta impossibilità a partecipare personalmente, la parte può essere sostituita da un rappresentante che, anche qualora sia il difensore della stessa, deve essere munito di delega specifica sostanziale per il procedimento di mediazione (come da modello reperibile sul sito dell'Ordine, area Mediazione, sezione Modulistica) ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.

NEL SOLO CASO DI MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE, la dichiarazione di voler aderire o meno alla mediazione, deve essere resa dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore o da un terzo munito di procura autenticata da Pubblico Ufficiale

Chi deve sottoscrivere il verbale di accordo?

Il verbale di accordo deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o da soggetto munito di idonea procura con firma autenticata da Pubblico Ufficiale.

Come posso richiedere l'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato?

La parte in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, deve depositare il relativo modulo (reperibile sul sito), autocertificando il reddito dell'anno in corso e dell'anno precedente e producendo apposita documentazione (CUD, Mod 730, buste paga, etc...). Il Consiglio Direttivo dell'ODM, valutata l'istanza, si esprime in merito. In caso di accoglimento, la parte è esonerata dal pagamento sia delle spese di avvio sia delle indennità di mediazione.

A quanto ammontano le indennità?

Le indennità di mediazione, da corrispondere entro il termine di cinque giorni dall'incontro in cui le parti hanno aderito alla mediazione, variano in base al valore della domanda secondo la tabella di seguito riportata. Il valore della domanda segue le determinazioni del codice di procedura civile. Per le mediazioni obbligatorie (materie indicate all'art. 5 D.Lgs 28/2010) le indennità sono ridotte di 1/3 nei primi 6 scaglioni e di 1/2 nei restanti.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo è dovuto un aumento dell'indennità pari ad 1/4 (come da tabella).

L'indennità deve essere corrisposta da ciascuna parte intesa come unico centro di interesse.

VALORE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA		MEDIAZIONE VOLONTARIA	
	Indennità (iva compresa)	Maggiorazione (iva compresa)	Indennità (iva compresa)	Maggiorazione (iva compresa)
Fino a 1.000,00	52,87	13,22	79,30	19,82
Da 1.001,00 fino a 5.000,00	105,74	26,43	158,60	39,65
Da 5.001,00 fino a 10.000,00	195,21	48,80	292,80	73,20

Da 10.001,00 fino a 25.000,00	292,81	73,20	439,20	109,80
Da 25.001,00 fino a 50.000,00	488,02	122,00	732,00	183,00
Da 50.001,00 fino a 250.000,00	813,37	203,34	1.220,00	305,00
Da 250.001,00 fino a 500.000,00	1.220,00	305,00	2.440,00	610,00
Da 500.001,00 fino a 2.500.000,00	2.318,00	579,50	4.636,00	1.159,00
Da 2.500.001,00 fino a 5.000.000,00	3.172,00	793,00	6.344,00	1.586,00
Oltre 5.000.000,00	5.612,00	1.403,00	11.224,00	2.806,00